

CONVENZIONE TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), codice fiscale 01165400589, con sede e domicilio fiscale in via IV novembre 144, Roma, rappresentato dalla Dott.ssa Stefania Marconi nella qualità di Dirigente Provinciale dell'INAIL di Trento

e

la A.P.S.P. Anaunia, codice fiscale e partita IVA 01839930227, con sede e domicilio fiscale in Predaia fraz. Taio, Via Thomas A. Edison n. 20, rappresentata dal dott. Campadelli Bruno nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE:

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);



l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

in data 13 dicembre 2013 l'INAIL Direzione Provinciale di Trento e la Provincia Autonoma di Trento hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa in attuazione del predetto Accordo quadro;

in data 15 aprile 2015 l'INAIL Direzione Provinciale di Trento e la Provincia Autonoma di Trento hanno stipulato una convenzione con la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;

la A.P.S.P. Anaunia è inclusa nell'elenco allegato alla convenzione di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3
Modalità di erogazione delle prestazioni

La A.P.S.P. Anaunia assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante. La A.P.S.P. Anaunia si impegna ad erogare le prestazioni con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'INAIL, da avviare entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura. Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della APSP Anaunia ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto. La struttura si impegna inoltre a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

2

Art. 4
Corrispettivi delle prestazioni rese



La A.P.S.P. Anaunia non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'INAIL, con analitica indicazione delle causali. L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla A.P.S.P. entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente di tesoreria n° 000000132017, intrattenuto presso l'Istituto di credito Cassa Centrale Banca, sito in via Segantini n.5 - Trento, codice IBAN IT 43 W 03599 01800 000000132017.

La A.P.S.P. Anaunia si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASL, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla A.P.S.P. Anaunia alla competente ASL, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento.

Art. 5
Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.



Art.6

Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla A.P.S.P. Anania, del requisito della regolarità contributiva. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r..

Art.7

Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Trento.

Art.8


Registrazione

Le spese di registrazione della presente convenzione, ove necessarie, saranno poste a carico di entrambe le parti in egual misura.

Trento, 6 - LUG. 2015

Per Inail
Direzione Provinciale di Trento
La Dirigente
Dott.ssa Stefania Marconi

Per la A.P.S.P. Anania
Il Legale Rappresentante
Dott. Bruno Campadelli



PRESTAZIONE EXTRA LEA - TEMPI DI ESECUZIONE

TARIFFA IN EURO

VISITA FISIATRICA	40
IDROMASSOTERAPIA 20 minuti	10
IPERTERMIA 15 minuti	15
GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA	10
IONOFORESI 30 minuti	10
TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti	15
DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (RADARTEAPIA) 15 minuti	10
MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15 minuti	15
ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti	20
PRESSOTERAPIA 30 minuti	20
TECARTERAPIA MANUALE - AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) 30 minuti	30
ONDE D'URTO RADIALI	40
ONDE D'URTO FOCALIZZATE (eseguite dal medico)	70
TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale)	15

